

COMITATO NAZIONALE SCUOLA E COSTITUZIONE

email: antonia.sani@alice.it ; www.scuolaecostituzione.it

LETTERA APERTA ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Spett. le Presidenza della Provincia di Bolzano,

poiché da più parti, e non solo recentemente, giungono al nostro Comitato denunce di genitori e studenti che lamentano difficoltà incontrate in varie scuole della Provincia nel caso in cui venga espressa la scelta di non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica (a tutt'oggi indicato nella provincia di Bolzano semplicemente come "religione"), abbiamo ritenuto opportuno sottoporre alla Vostra attenzione l'insieme dei problemi che ci sono stati presentati.

Premettiamo che siamo ben a conoscenza delle particolari condizioni di cui godono le zone di confine del nostro Paese, ben fissate nel DPR. n.761/1981 per quanto riguarda il Trentino e Alto Adige, in cui si fa riferimento alle "consolidate tradizioni locali" per la presenza dell'insegnamento religioso nella programmazione educativa della scuola. Nello stesso art. 24 di quel decreto leggiamo, tuttavia, "*salva la rinuncia che nell'esercizio della propria libertà di coscienza venga manifestata dall'interessato*". Si tratta di una disposizione in un certo senso più rispettosa della libertà di coscienza di quanto non lo fosse "l'esonero", in quegli anni antecedenti il Nuovo Concordato, ancora vigente nelle scuole italiane!

Va anche sottolineato che l'art. 24 è ripreso integralmente nell'art.35 del successivo DPR n.89 / 1983, che accorpa i precedenti provvedimenti .

Non si può a questo punto non citare il Prot. Addizionale del Nuovo Concordato del 1984 (Legge 121/1985) in cui al paragrafo 5,c si afferma che le disposizioni contenute nell'art.9 del Nuovo Concordato " non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine, nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari".

E le norme vigenti che abbiamo richiamato più sopra sembrano non consentire -allo stato delle cose- ai cittadini del Trentino-Alto Adige la *facoltatività nella scelta dell'IRC introdotta col Nuovo Concordato*.

Sono state sollevate in questi decenni non pochi dubbi circa la costituzionalità di questo regime avallato dal Nuovo Concordato, ma in questa sede ci interessa ottenere chiarimenti dagli Organi dirigenti della Provincia di Bolzano sulla situazione esistente e vissuta quotidianamente nelle scuole.

Un altro passo nella normativa ci porta al d.lvo n.366/1996 che recò varie modifiche ai precedenti decreti, modifiche che hanno comportato una serie di abrogazioni, ma che lasciò,

tuttavia, invariato l'art.35 del DPR 89/1983, almeno per quanto riguarda le disposizioni relative alla frequenza dell'insegnamento della "religione".

Significativa a questo proposito la "lettura e analisi delle modifiche apportate al decreto del 1983 e relativa sinossi" a firma di Marino Gandelli, ispettore per l'insegnamento della religione.

Egli indica tra i punti salienti non modificati il termine "**rinuncia**", e precisa "**non esonerato**".

Si tratta di una notazione importantissima: infatti, se in entrambi i casi è escluso il principio della *facoltatività della scelta*, nel caso dell'**esonero** la richiesta è rivolta all'autorità che può a sua discrezione concederlo, nel caso della **rinuncia**, l'interessato *notifica* all'autorità la sua volontà.

Ci sembra indispensabile rilevare che **in tutti i provvedimenti che abbiamo menzionato sempre si parla di rinuncia e mai di esonerato...**

Siamo pertanto indotti a ritenere che la sottolineatura dell'ispettore Gandelli volesse in qualche modo contrastare il proliferare del termine esonerato, in uso corrente tra coloro che non si avvalgono dell'IRC e gestito nei casi di cui siamo a conoscenza dalle autorità scolastiche,

nonostante nessun documento normativo ne autorizzi l'uso.

A questo proposito, possiamo citare tutta una serie di abusi, che colpiscono pesantemente l'esercizio della libertà di coscienza di genitori e alunni.

- I moduli sottoposti ad alunni e alunne per la notifica della rinuncia sono diversi da scuola a scuola;
- in alcuni casi viene prospettato ai genitori di avere essi cura del figlio/a durante la lezione di religione, oppure la collocazione dell'alunno/a in altra classe, dove avrà soltanto la mera vigilanza;
- in calce al documento si legge spesso "richiesta di esonerato";
- l'uscita o l'entrata posticipata viene consentita in vari casi solo se l'insegnamento di religione (mai si legge "cattolica") è collocato alla prima o all'ultima ora;
- raramente viene prevista un'attività per chi "rinuncia"...

Spett.le Presidenza, avendo noi a cuore come cittadini e come comitato il rispetto della laicità dello Stato, abbiamo pensato di rivolgerci direttamente alla Presidenza del Consiglio Provinciale affinché venga autorevolmente disposta una forte vigilanza, sia sui moduli diffusi nelle scuole, sia sull'applicazione corretta della normativa che ci siamo permessi di richiamare.

Diversamente, le differenti disposizioni -che già penalizzano chi deve "notificare una rinuncia" rispetto a chi in tutto il resto d'Italia può compiere una libera scelta- continueranno ad accreditare un'immagine della Provincia di Bolzano come il luogo in cui vige l'obbligo di frequentare un insegnamento religioso al quale ci si può sottrarre soltanto attraverso l'**esonero concesso dall'autorità scolastica**.

Distintamente salutiamo, ringraziando per l'attenzione

Antonia Sani (Com. Naz. Scuola e Costituzione)